



Comunità Montana del Gemelico e Gappada

C.A.P. 32045

Sede: Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

Tel. (0435) 62436
Telefax (0435) 62113

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI

PARTE I - FINALITA'

ART.1 - scopi dell'iniziativa

La Comunita' Montana del Comelico e Sappada, d'ora in avanti definita "Comunita'", consapevole della attiva presenza sul proprio territorio di soggetti pubblici e privati, singoli e/o associati, intimamente connessi al tessuto socio-economico del medesimo, stabilisce di promuovere, favorire e sostenere le iniziative, avuto riguardo alla loro finalita' ed alla propria azione amministrativa, nell'interesse comune della popolazione.

ART.2 - criteri generali

L'iniziativa si realizza attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, ai soggetti destinatari secondo i criteri e le modalita' stabilite dal presente Regolamento che ne disciplina puntualmente l'erogazione.

ART.3 - pubblicita'

La Comunita' favorira' la massima diffusione e conoscenza del presente regolamento, provvedendo alle iniziative piu' opportune in proposito.

PARTE II - AMBITI DI INTERVENTO

ART.4 - articolazione delle iniziative

L'attivita' contributiva della Comunita', nei limiti delle risorse disponibili in materia, si sviluppa nei seguenti ambiti di intervento: socio assistenziale; scolastico-culturale; economico-produttivo; ricreativo-sportivo; ambientale; altri. La natura dell'intervento richiesto dai soggetti beneficiari verra' oggettivamente individuata sulla base degli aspetti e dei caratteri presentati dal medesimo tenuto conto dei criteri disciplinanti ciascun ambito d'intervento.

ART.5 - interventi socio-assistenziali

L'ambito di intervento e' segnato principalmente dalla esigenza di rimuovere o compensare le forme endemiche di emarginazione, poverta' e disagio, privilegiando le iniziative di carattere preventivo che, incontrando i reali bisogni delle persone e delle famiglie, attivino espressioni di partecipazione e solidarieta' tra la popolazione. In particolare gli interventi possono riguardare:

- a) assistenza rivolta all'infanzia, ai minori ed agli anziani;
- b) assistenza ad inabili ed a soggetti portatori di handicaps;
- c) attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze;
- d) assistenza a persone e famiglie in precarie situazioni economiche e/o sociali.

Per l'attuazione dei propri obiettivi la Comunita' sosterra' prioritariamente l'azione degli organismi pubblici e privati, operanti nel settore senza scopo di lucro, nonche' le iniziative del volontariato dei soggetti privati, singoli e/o associati.

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale l'eta', il sesso, la religione, le idee politiche, la nazionalita' e l'ambito sociale.

ART.6 - interventi scolastico-culturali

Tra gli interventi volti al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali ed educative, promosse da scuole, da Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, saranno particolarmente considerati:

- a) manifestazioni ed avvenimenti culturali riservati alla scuola dell'obbligo, promosse dall'Amministrazione scolastica e/o da altri organismi del settore;
- b) sostegno alla organizzazione scolastica per il miglioramento e/o il rinnovo delle attrezzature e del servizio scolastico nelle scuole dell'obbligo, la realizzazione dei servizi di mensa e di trasporto, nonche' alle esigenze strutturali e gestionali delle scuole materne;
- c) attivita' di valorizzazione di beni artistici, storici, culturali e sociali della comunita' locale;
- d) organizzazione e svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, artistico, scientifico e sociale;
- e) pubblicazioni che contribuiscono alla diffusione della cultura locale.

ART.7 - interventi nel settore economico-produttivo

La Comunita' persegue la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse produttive ed economiche locali, promuovendo e sostenendo gli interventi tesi a valorizzare e sviluppare la fruizione turistica dei beni ambientali, storici ed artistici, la realizzazione di studi e progetti rivolti alla individuazione degli strumenti programmatici di mercato per la miglior fruizione del territorio a fini socio-economici, la valorizzazione delle attivita' delle associazioni volontarie finalizzate allo svolgimento ed al rilancio del territorio e delle risorse produttive locali, la partecipazione delle imprese locali, commerciali, artigianali e turistiche a manifestazioni, fiere, mostre, mercati etc.

ART.8 - interventi nel settore ricreativo e sportivo

Le attivita' ricreative e sportive, considerate nel presente articolo si rivolgono alla fruizione del tempo libero, nonche' alla pratica sportiva dilettantistica, organizzate da associazioni e/o gruppi amatoriali, finalizzate a promuovere una corretta pratica sportiva con particolare riguardo ai giovani.

ART.9 - interventi nel settore ambientale

Gli interventi si riferiscono principalmente alle attivita' ed alle iniziative promosse per la tutela e la fruizione dei beni ambientali esistenti nel territorio della Comunita', rilevando in particolare:

- a) l'attivita' di associazioni, comitati ed altri organismi rivolti alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) le iniziative che favoriscono la conoscenza dei beni naturali ambientali;
- c) gli interventi volti a sviluppare una equilibrata fruizione dei beni ambientali nel rispetto dei necessari principi di tutela salvaguardia del territorio e della natura.

ART.10 - altri interventi

Per gli interventi non considerati nei precedenti articoli o comunque per interventi di carattere eccezionale e/o non prevedibili, la giunta comunitaria potra' di volta in volta valutare il loro interesse in rapporto ai fini istituzionali dell'Ente, nonche' in relazione alle

esigenze del territorio e della popolazione. Ove le proposte si rivelassero oggettivamente compatibili e conferenti con gli obiettivi dell'azione amministrativa, le medesime potrebbero fruire dei contributi previsti dal presente Regolamento, nei modi e nelle forme indicati. In occasione delle festività natalizie, tenendo conto delle tradizioni locali, la giunta comunitaria potrà intervenire con contributi o generi alimentari in favore degli anziani e delle persone o famiglie in particolare stato di bisogno.

ART.11 - patrocinio

La giunta comunitaria potrà partecipare direttamente alle iniziative senza fine di lucro proposte in ciascuno dei settori d'intervento considerati nei precedenti articoli, disponendo il proprio patrocinio nel modo seguente:

- a) assumendosi la spesa, o la parte di spesa, per l'erogazione materiale dell'intervento;
- b) intervenendo con proprie targhe, coppe o trofei ecc.;
- c) contribuendo con quota parte alle spese sostenute sulla base del rendiconto.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio concesso dalla Comunità'.

ART.12 - contributi annuali ordinari

Per le varie associazioni di cui agli ambiti definiti all'art.4, la Comunità' può erogare un contributo fisso annuale a sostegno della normale attività gestionale che verrà annualmente definito dalla giunta comunitaria in base allo stanziamento previsto in bilancio.

PARTE III - BENEFICIARI

ART.13 - soggetti destinatari

I soggetti destinatari delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento sono i seguenti:

- a) enti pubblici;
- b) enti privati;
- c) associazioni, comitati, fondazioni, istituzioni sociali;
- d) gruppi di volontariato;

- e) famiglie e persone singole;
- f) scuole ed organismi scolastici;
- g) imprese individuali e societarie.

Tutti i soggetti devono, di norma, essere residenti nel territorio della Comunita' e/o comunque avere la sede legale operante in prevalenza nel medesimo. La giunta comunitaria potra' comunque prendere in considerazione richieste di soggetti operanti in ambito sovracomunitario.

PARTE IV - CRITERI E PROCEDURE

art.14 - modalita' di richiesta

I soggetti interessati dovranno proporre alla Comunita', per iscritto entro il 15 settembre di ogni anno (salvo casi straordinari che verranno valutati dalla giunta comunitaria), domanda per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento, indicando e allegando:

- a) i dati del richiedente;
- b) una relazione dettagliata dell'intervento e/o iniziativa proposta;
- c) un breve quadro economico dell'intervento o una descrizione della propria situazione economica se si tratta di casi personali;
- d) le associazioni e/o persone giuridiche tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ne presenteranno copia all'atto della richiesta; alle stesse la giunta comunitaria potra' richiedere copie dello Statuto e/o atto costitutivo;
- e) le modalita' e la misura del beneficio richiesto.

ART.15 - procedimento

Per ciascun esercizio annuale la giunta comunitaria, sulla base delle domande pervenute, predispone un programma di interventi relativi agli ambiti considerati nel presente Regolamento. Il tipo e l'importo finanziario degli interventi programmati troveranno ospitalita' negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione, compatibilmente con le disponibilita' dei medesimi. Gli interventi formeranno oggetto di apposita deliberazione della giunta comunitaria, di cui verra' data comunicazione agli interessati, con la precisazione delle modalita' dell'assegnazione. La giunta provvedera' altresì a comunicare pe

iscritto agli interessati le ragioni del mancato accoglimento delle loro domande.

L'istruttoria delle domande sara' di competenza del Segretario della Comunita' in collaborazione con l'Assessore competente per settore. Tiene luogo all'istruttoria il parere espresso da eventuali commissioni istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

L'istruttoria delle domande terra' conto:

- a) delle finalita' e della consistenza delle iniziative;
- b) degli elementi di costo ed economici;
- c) della corrispondenza degli interessi pubblici;
- d) della compatibilita' con i programmi dell'Ente;
- e) delle effettive situazioni personali e familiari di disagio e di bisogno socio-economico.

La giunta riferisce annualmente al consiglio comunitario sulle proprie attivita' presentando a consuntivo un rendiconto delle concessioni operate, specificandone natura e consistenza.

ART.16 - misura dei benefici

Le assegnazioni di cui al precedente art.14 vengono deliberate dalla giunta che ne determina la misura in base ai criteri evidenziati nelle relative istruttorie e tenendo conto del numero delle domande e delle disponibilita' di bilancio.

Per i sussidi ed i contributi "una tantum" corrisposti a soggetti bisognosi, la misura viene stabilita di volta in volta dalla giunta comunitaria, avuto riguardo allo stato di bisogno emergente anche dalla relazione istruttoria ed allo stanziamento dell'apposito fondo di bilancio.

La giunta potra' anche consentire l'uso a tempo determinato agli interessati di terreni, locali, attrezzature, e strumenti del proprio patrimonio, definendo apposita convenzione secondo l'oggetto e le finalita' della iniziativa, determinando le modalita' di utilizzo e restando sollevata da qualsiasi responsabilita' verso i terzi.

ART.17 - cumulo di contributi

Gli eventuali contributi e le erogazioni oggetto del presente Regolamento non sono cumulabili con altri interventi specifici gia' di competenza istituzionale della Comunita'.